

Allegato D) al n.20322/10312 di rep. \_\_\_\_\_

**—Statuto della Societa' "Aeroporto Valerio Catullo—  
di Verona/Villafranca S.p.A."—**

**CAPO I**

**—Costituzione - Sede e Durata della Societa'—**

Art. 1 - Ad iniziativa dell'Amministrazione Provinciale di Verona, del Comune di Verona e della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Verona, che assumono la veste di soci fondatori, e' costituita una societa' per azioni denominata "AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SOCIETA' PER AZIONI", con sede legale in Caselle di Sommacampagna, presso Aerostazione Civile, il cui bacino di utenza e' territorialmente individuato nelle Province di Bolzano, Trento, Brescia, Mantova, Rovigo, Vicenza e Verona. \_\_\_\_\_

La societa' svolge attivita' di pubblico interesse.

Art. 2 - La durata della societa' e' stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta). —

2.1 - Essa potra' essere prorogata anche piu' volte per deliberazione dell'assemblea, la quale avra' pure facolta' di sciogliere anticipatamente la societa'. \_\_\_\_\_

2.2. I soci hanno diritto di recedere dalla societa' nei casi e nei limiti previsti dalla legge o dal presente statuto. In base all'art. 2437, II comma c.c., il diritto di recesso non spetta ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine della societa' o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, ivi inclusa la rimozione di clausole di gradimento. \_\_\_\_\_

**CAPO II**

**—Scopi della societa'—**

Art. 3 - La societa' ha per oggetto lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attivita' aeroportuale. \_\_\_\_\_

3.1 - Essa potra' altresì gestire altri aeroporti. \_\_\_\_\_

3.2 - Per conseguire le proprie finalita' la societa' potra' svolgere le attivita' connesse e collegate (purche' non a carattere prevalente), e potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale. Potra' inoltre partecipare ad enti o ad altre societa' aventi scopo analogo. \_\_\_\_\_

**CAPO III**

**—Capitale sociale —**

Art. 4 - Il capitale sociale di euro 52.317.408 (cinquantaduemilioni trecentodiciassettemila quattrocentootto) e' diviso in azioni del valore nominale di Euro 22 (ventidue) ciascuna. \_\_\_\_\_

4.1 - Il capitale potra' essere aumentato con deliberazione dell'assemblea anche mediante conferimenti di beni e/o crediti e/o di complessi aziendali o rami di essi. \_\_\_\_\_

Art. 5 - Alla societa' possono partecipare enti ed organismi pubblici e privati nonche' operatori economici, fermo restando che la partecipazione dei soci pubblici non dovra' essere complessivamente inferiore al 20% (venti per cento). \_\_\_\_\_

5.1 - Al Consiglio di Amministrazione spetta la facolta' di determinare il tempo, le condizioni e le modalita' di versamento del capitale sottoscritto, nella misura in cui cio' non sia gia' stato determinato dall'assemblea. \_\_\_\_\_

Art. 6 - E' facolta' dell'assemblea deliberare l'emissione di obbligazioni. \_\_\_\_\_

#### **Obbligazioni e strumenti finanziari** \_\_\_\_\_

Art. 6-bis \_\_\_\_\_

La societa' puo' emettere, a norma di legge, prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, sino all'importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) spetta all'organo amministrativo secondo le maggioranze di cui all'art. 2388 codice civile, salvo per quanto previsto con riferimento alle emissioni di importo superiore ad Euro 2.000.000 (duemilioni/00) che dovranno essere approvate con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.2.-

6 bis.1 - I titolari di obbligazioni devono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2410 e seguenti del codice civile. \_\_\_\_\_

6 bis.2 - La societa' puo' emettere, a seguito di apporti dei soci o di terzi, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. \_\_\_\_\_

Art. 6-ter \_\_\_\_\_

La societa' puo' istituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile. \_\_\_\_\_

#### **CAPO IV** \_\_\_\_\_

#### **Organi della Societa'** . \_\_\_\_\_

Art. 7 - Gli organi della societa' sono: \_\_\_\_\_

a) l'Assemblea dei soci; \_\_\_\_\_

- b) il Consiglio di Amministrazione; \_\_\_\_\_
- c) l'Amministratore Delegato; \_\_\_\_\_
- d) il Comitato Esecutivo (ove nominato); \_\_\_\_\_
- e) il Presidente ed uno o due Vice Presidenti; \_\_\_\_\_
- f) il Collegio dei Sindaci. \_\_\_\_\_

Art. 8 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società l'approvazione del bilancio può tenersi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. \_\_\_\_\_

8.1 Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea su richiesta di almeno un terzo degli amministratori o su richiesta scritta e motivata di uno o più soci, che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale o negli altri casi previsti dalla legge. \_\_\_\_\_

Art. 9 - La convocazione dell'assemblea è fatta con comunicazione inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con telefax o, in ogni caso, mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento inviato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci almeno 8 (otto) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza, contenente la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza stessa e l'elenco delle materie da trattare. \_\_\_\_\_

9.1 - Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, quando vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. \_\_\_\_\_

9.2 - L'assemblea si riunisce nella sede sociale o altrove, a seguito di determinazione del Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_

Art. 10 - Possono intervenire all'assemblea gli azionisti a ciò legittimati secondo le disposizioni di legge. \_\_\_\_\_

Art. 11 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza o impedimento, dal consigliere che rivesta la carica di Vice Presidente che sia stato tratto dalla medesima lista cui appartiene il candidato eletto a Presidente e, in difetto, da persona designata dall'assemblea. \_\_\_\_\_

11.1 - Il presidente dell'assemblea nomina un se-

gretario anche non socio e se del caso due scrutatori tra i soci; la nomina del segretario e' facoltativa quando il verbale dell'assemblea debba essere redatto da un Notaio. \_\_\_\_\_

Art. 11-bis - L'assemblea dei soci puo' svolgersi anche in piu' luoghi, audio e video collegati, e cio' alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: \_\_\_\_\_

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; \_\_\_\_\_

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; \_\_\_\_\_

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; \_\_\_\_\_

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti. \_\_\_\_\_

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. \_\_\_\_\_

Art. 12 - Fatta eccezione per quanto previsto dal successivo paragrafo 12.1, l'assemblea dei soci e' validamente costituita e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge. \_\_\_\_\_

12.1 - Le delibere dell'assemblea dei soci relative alle seguenti materie (le "**Materie Rilevanti Assembleari**") saranno validamente adottate solo con il voto favorevole del 75% del capitale sociale: \_\_\_\_\_

- (a) modifiche ai seguenti articoli del presente statuto: 1, 3, 12, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 28; \_\_\_\_\_

- (b) qualsiasi operazione sul capitale sociale, fatta eccezione per le riduzioni del capitale previste dagli artt. 2446, comma 2, e 2447 cod. civ. e l'eventuale aumento dello stesso nella misura necessaria a ricostituire il minimo previsto dalla legge, ovvero per gli aumenti di capitale richiesti dalle autorità competenti e necessari al mantenimento delle concessioni aeroportuali in capo alla Società'; \_\_\_\_\_

- (c) trasformazioni, fusioni e/o scissioni della società'; \_\_\_\_\_

- (d) lo scioglimento o la messa in liquidazione della società'; \_\_\_\_\_

(e) promozione, rinuncia o transazione all'azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori e/o direttori generali. \_\_\_\_\_

Art. 13 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, il verbale e' redatto dal Notaio. \_\_\_\_\_

13.1 - I verbali delle assemblee devono essere trascritti in apposito libro che restera' a disposizione dei soci, perche' possano prenderne visione.—

Art. 14 - La societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri eletti dall'assemblea che durano in carica tre esercizi sociali e fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili. \_\_\_\_\_

14.1 - Il numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione designati dai soci enti pubblici locali non puo' essere superiore a cinque, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1 comma 729 della legge 27.12.2006, n. 296. \_\_\_\_\_

14.2 - Salvo diversa decisione unanime dell'assemblea dei soci, la nomina degli amministratori avverra' sulla base di liste di candidati presentate dai soci, con le modalita' di seguito indicate.——

14.3 - Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci, di una partecipazione pari ad almeno il 7% del capitale sociale costituita da azioni aventi diritto di voto. La partecipazione ad un eventuale patto parasociale non impedisce a ciascuno dei soci che vi aderisca di presentare da solo o insieme ad altri una propria lista di candidati. \_\_\_\_\_

14.4 - Le liste dovranno prevedere un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. \_\_\_\_\_

14.5 - Ciascuna lista dovra' inoltre contenere a pena di inammissibilita': \_\_\_\_\_

(a) l'indicazione del nominativo del socio o dei soci che hanno presentato la lista, con il numero delle azioni aventi diritto di voto dagli stessi detenute; \_\_\_\_\_

(b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la loro responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalle norme vigenti per assumere le rispettive cariche. \_\_\_\_\_

14.6 - Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'assemblea per consentire al Consiglio di Amministrazione di verificarne la regolarita'. \_\_\_\_\_

14.7 - Ogni candidato puo' essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilita'. \_\_\_\_\_

14.8 - Ogni socio potra' presentare, da solo o congiuntamente con altri soci, e votare una sola lista. \_\_\_\_\_

14.9 - Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle tre liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: \_\_\_\_\_

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, verranno tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, 4 (quattro) consiglieri; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; \_\_\_\_\_

(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, verranno tratti 3 (tre) consiglieri; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; \_\_\_\_\_

(iii) dalla terza lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, verranno tratti 2 (due) consiglieri; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista. \_\_\_\_\_

14.10 Qualora siano state validamente presentate solo due liste, si procedera' come segue: \_\_\_\_\_

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, verranno tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, 5 (cinque) consiglieri; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; \_\_\_\_\_

(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, verranno tratti 4 (quattro) consiglieri; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista. \_\_\_\_\_

14.11 In caso di parita' di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, ovvero, in estremo subordine, si procede a ballottaggio delle due liste che abbiano ricevuto il medesimo numero di voti mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea. \_\_\_\_\_

14.12 Qualora sia stata validamente presentata una

sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista. \_\_\_\_\_

14.13 - Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi 14.9, 14.10 e 14.12, ove il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste (ovvero della lista) presentate(a) sia inferiore a 9 (nove), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalita' e le maggioranze previste dalla legge. \_\_\_\_\_

14.14 - In mancanza di liste ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalita' previste dai precedenti paragrafi, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea con le modalita' e le maggioranze previste dalla legge. \_\_\_\_\_

14.15 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o piu' amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvedera' alla cooptazione scegliendo, ove possibile, secondo l'ordine progressivo, i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno. In caso di mancanza di candidati nella lista ovvero di loro indisponibilita' o, comunque, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 14.14, il Consiglio di Amministrazione effettuera' la sostituzione dell'amministratore cessato o decaduto ai sensi dell'art. 2386 c.c. su proposta del consigliere appartenente alla lista del consigliere da sostituire.—

Art. 15 - Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sua sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri. \_\_\_\_\_

15.1 - La convocazione viene fatta mediante avviso da inviare ai Consiglieri con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione di Consiglio. A titolo esemplificativo, si considerano mezzi idonei, oltre alla lettera raccomandata, anche il fax munito di rapporto di ricezione e la posta elettronica se contenente dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere fatta con gli stessi mezzi almeno un giorno prima. \_\_\_\_\_

15.2 - Della convocazione viene nello stesso termi-

ne dato avviso ai sindaci effettivi. \_\_\_\_\_

Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione puo' svolgersi anche in piu' luoghi, audio e video collegati, e cio' alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: \_\_\_\_\_

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al presidente del Consiglio di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della deliberazione; \_\_\_\_\_

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; \_\_\_\_\_

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. \_\_\_\_\_

Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione predispone i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. \_\_\_\_\_

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione determina le direttive generali di gestione per il raggiungimento degli scopi sociali: approva i piani economico finanziari; approva il progetto di bilancio da sottoporre alla definitiva approvazione dell'assemblea; valuta l'adeguatezza dell'organigramma dei settori operativi della societa'; decide l'eventuale partecipazione della societa' a joint ventures con altre societa' od enti. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa', e piu' segnatamente ha la facolta' di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. \_\_\_\_\_

18.1 Fatta eccezione per quanto previsto dal successivo paragrafo 18.2, il Consiglio di Amministrazione e' validamente costituito e delibera con le maggioranze previste dalla legge. \_\_\_\_\_

18.2 Le delibere del Consiglio di Amministrazione relative alle seguenti materie sono riservate alla competenza del Consiglio e saranno validamente



adottate con il voto favorevole di almeno otto amministratori su nove: \_\_\_\_\_

(i) le Materie Rilevanti Assembleari (ove di competenza del Consiglio) e qualsiasi proposta all'Assemblea avente ad oggetto l'approvazione o l'autorizzazione di una delle Materie Rilevanti Assembleari; \_\_\_\_\_

(ii) operazioni di trasferimento, acquisto, conferimento di e/o costituzione di diritti a favore di terzi su aziende o rami d'azienda o partecipazioni in enti o società', di valore (maggiorato dell'indebitamento trasferito) superiore ad Euro 375.000 (trecentosettantacinquemila/00) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate; \_\_\_\_\_

(iii) atti di disposizione e/o costituzione di diritti a favore di terzi su cespiti e/o beni mobili o immobili per un corrispettivo unitario superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate; \_\_\_\_\_

(iv) qualsiasi modifica delle concessioni relative alla gestione dell'aeroporto di Verona e dell'aeroporto di Brescia e qualsiasi atto idoneo ad incidere sul mantenimento, sui termini e/o sull'esercizio di tali concessioni; \_\_\_\_\_

(v) la stipula o la risoluzione di accordi di joint venture e/o di partnership; \_\_\_\_\_

(vi) l'assunzione di indebitamento finanziario, l'emissione di titoli di debito, il rimborso anticipato facoltativo di finanziamenti esistenti e/o la concessione di garanzie per importi per singola operazione superiori a Euro 2.000.000 (duemilioni/00); \_\_\_\_\_

(vii) l'approvazione e/o le modifiche ai piani industriali pluriennali della società'; \_\_\_\_\_

(viii) la nomina, la revoca e la determinazione dei poteri del Direttore Generale; \_\_\_\_\_

(ix) la nomina, la revoca e la determinazione dei compensi e dei poteri dell'Amministratore Delegato, e la determinazione dei poteri del Presidente, dei Vice-Presidenti e del Comitato Esecutivo; \_\_\_\_\_

(x) la conclusione di contratti, accordi e/o transazioni commerciali con e qualunque altra operazione (anche se diversa dalle operazioni di cui ai precedenti punti da (i) ad (ix)), che coinvolga, direttamente o indirettamente, delle parti correlate (da intendersi secondo la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e come successivamente modifica-

to) della societa'. \_\_\_\_\_

Art. 19 - I verbali del Consiglio sono firmati da chi presiede e dal segretario e trascritti nell'apposito libro. \_\_\_\_\_

Art. 20 - Agli amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso che sara' stabilito dall'assemblea. \_\_\_\_\_

20.1 - Il Consiglio stabilisce il modo di riparto tra i propri membri di tale eventuale compenso. \_\_\_\_\_

20.2 - L'assemblea deliberera' sulla copertura assicurativa per responsabilita' civile professionale per amministratori, sindaci e direttori generali. —

Art. 21 - Secondo quanto previsto dai successivi Articoli 22 e 23, con le maggioranze indicate nel precedente paragrafo 18.2 il Consiglio di Amministrazione delega, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e ad un Amministratore Delegato, determinandone le mansioni, i compiti e gli emolumenti, sentito il parere del Collegio Sindacale quando si tratti di membri del Consiglio. —

21.1 - Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare procuratori speciali fissandone i poteri e le attribuzioni. \_\_\_\_\_

Art. 22 - Con le maggioranze indicate nel precedente paragrafo 18.2 il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato scegliendolo tra gli amministratori eletti da una delle liste non presentate o votate da soci fondatori ovvero da societa' dagli stessi partecipate e puo' altresì nominare, con le medesime maggioranze, un Comitato Esecutivo composto fino ad un massimo di quattro dei suoi membri, tra i quali sara' membro di diritto il Presidente. \_\_\_\_\_

22.1 Con le maggioranze indicate nel precedente paragrafo 18.2, ai sensi e con l'osservanza dell'articolo 2381 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione determina le funzioni che sono delegate all'Amministratore Delegato e al Comitato Esecutivo (ove nominato). \_\_\_\_\_

Art. 23 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e' eletto dall'assemblea ed e' il primo dei candidati eletti dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti. Qualora si proceda all'elezione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 14.14, l'assemblea elegge il Presidente fra i candidati proposti o che abbiano ricevuto il gradimento dei soci fondatori. \_\_\_\_\_

23.1 - Il o i 2 (due) Vice Presidenti del Consiglio

di Amministrazione sara'/saranno eletti dall'assemblea. Il Vice Presidente, ovvero 1 (uno) dei 2 (due) Vice Presidenti, qualora 2 (due) siano i Vice Presidenti da eleggere, sara' nominato dall'assemblea all'interno della lista da cui e' stato tratto il Presidente. Qualora si proceda all'elezione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 14.14, l'assemblea elegge il Vice Presidente ovvero almeno uno dei due Vice-Presidenti qualora 2 (due) siano i Vice Presidenti da eleggere fra i candidati proposti o che abbiano ricevuto il gradimento dei soci fondatori. \_\_\_\_\_

23.2 - Il Presidente e l'Amministratore Delegato (nominato con le maggioranze di cui al paragrafo 18.2) hanno la rappresentanza legale della societa' presso i terzi ed in giudizio, con facolta' degli stessi di promuovere, previa deliberazione dell'organo competente, azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, nominando avvocati procuratori alle liti. \_\_\_\_\_

Art. 24 - Il Collegio Sindacale si compone di cinque sindaci effettivi e due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 codice civile. \_\_\_\_\_

24.1 Ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (o il diverso ministero che ne dovesse assumere le funzioni) ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze (o il diverso ministero che ne dovesse assumere le funzioni) nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco effettivo nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (o dal diverso ministero che ne dovesse assumere le funzioni) assume le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale. \_\_\_\_\_

24.2 Salvo diversa decisione unanime dell'assemblea dei soci, i sindaci residui (tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti) saranno nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui ai paragrafi seguenti, fatte comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. \_\_\_\_\_

24.3 Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci, di una partecipazione pari ad almeno il 7% del capitale sociale costituita da azioni aventi diritto di voto. La partecipazione ad un eventuale patto para-

sociale non impedisce a ciascuno dei soci che vi aderisca di presentare da solo o insieme ad altri una propria lista di candidati. \_\_\_\_\_

24.4 Le liste dovranno prevedere un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e non superiore a 5 (cinque), distinti in candidati alla carica di sindaco effettivo e alla carica di sindaco supplente, indicati in ordine progressivo. \_\_\_\_\_

24.5 Ciascuna lista dovra' inoltre contenere a pena di inammissibilita': \_\_\_\_\_

(a) l'indicazione del nominativo del socio o dei soci che hanno presentato la lista con il numero delle azioni aventi diritto di voto dagli stessi detenute; \_\_\_\_\_

(b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la loro responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalle norme vigenti per assumere le rispettive cariche. \_\_\_\_\_

24.6 Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'assemblea per consentire al Consiglio di Amministrazione di verificarne la regolarita'. \_\_\_\_\_

24.7 - Ogni candidato puo' essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilita'. \_\_\_\_\_

24.8 - Ogni socio potra' presentare, da solo o congiuntamente con altri soci, e votare una sola lista. \_\_\_\_\_

24.9 - All'elezione dei sindaci si procede come segue: \_\_\_\_\_

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; \_\_\_\_\_

(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, verranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista. \_\_\_\_\_

24.10 - In caso di parita' di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, ovvero, in estremo subordine,

si procede a ballottaggio delle due liste che abbiano ricevuto il medesimo numero di voti mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea. —

24.11 - Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti risulteranno eletti 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche. —

24.12 - Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi 24.9 e 24.11, ove il numero dei sindaci eletti sulla base delle liste (ovvero della lista) presentate(a) sia inferiore a 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, i sindaci mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalita' e le maggioranze previste dalla legge. —

24.13 - In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalita' previste dai precedenti paragrafi, i membri del Collegio Sindacale saranno nominati dall'assemblea con le modalita' e le maggioranze previste dalla legge.

24.14 - Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare un sindaco effettivo, a questo subentrera' il sindaco supplente tratto dalla medesima lista da cui era stato tratto il sindaco effettivo venuto meno. In caso di mancanza di candidati nella lista ovvero di loro indisponibilita' o, comunque, in caso di nomina del Collegio Sindacale ai sensi del precedente paragrafo 24.13, dovra' essere convocata l'assemblea, affinche' la stessa provveda all'integrazione del Collegio con le modalita' e maggioranze previste dalla legge, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 24. —

24.15 - I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'assemblea determina anche il loro emolumento. —

24.16 Il Collegio Sindacale puo' svolgersi anche in piu' luoghi, audio e video collegati, e cio' alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al presidente del Collegio di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati della deliberazione; ———  
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;—————  
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. —————

#### **Revisore contabile**—————

Art. 24-bis --—————

L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla societa' di revisione legale per tutta la durata dell'incarico unitamente agli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. —————

24 bis.1 L'incarico ha durata di tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. —————

24 bis.2 - I requisiti, le funzioni, la responsabilita', le attivita' del revisore contabile o della societa' di revisione e tutto quanto non espressamente previsto nel presente Articolo sono regolati dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 e successive modificazioni.—————

#### **CAPO V** —————

##### **Azioni, diritto di voto, esercizi sociali** ———

Art. 25 - Le azioni sono nominative e trasferibili.-

##### **25.1 - Definizioni** —————

Ai fini del presente articolo 25 i termini di seguito definiti avranno il seguente significato: —

25.1.1 **"Arbitratore"** ha il significato di cui al paragrafo 25.3.3. —————

25.1.2 **"Comunicazione dell'Arbitratore"** ha il significato di cui al paragrafo 25.3.4. —————

25.1.3 **"Comunicazione di Esercizio"** ha il significato di cui al paragrafo 25.3.2. —————

25.1.4 **"Comunicazione di Trasferimento"** ha il significato di cui al paragrafo 25.3.1. —————

25.1.5 **"controllo", "controllare"** (inclusi i termini correlati "controllante", "controllata") ha il significato di cui all'articolo 2359, comma 1, cod. civ. —————

25.1.6 **"Giorno Lavorativo"** significa ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle dome-

niche e degli altri giorni nei quali le banche non sono, di regola, aperte sulla piazza di Milano, Venezia e Verona per l'esercizio della loro normale attivita'.

25.1.7 **"Partecipazione"** indica (i) le azioni della societa', le obbligazioni convertibili in azioni della societa', gli strumenti finanziari in qualunque forma costituiti (ed anche non incorporati in un titolo) forniti di diritti amministrativi e, in generale, ogni altro diritto e/o titolo (inclusi diritti di opzione e/o warrant) che attribuisca il diritto all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni e/o obbligazioni o altri titoli convertibili in azioni o in strumenti finanziari forniti di diritti amministrativi della societa', detenuti di tempo in tempo da ciascun socio; e (ii) i diritti di credito di ciascun socio nei confronti delle societa' derivanti da finanziamenti soci.

25.1.8 **"Partecipazione in Vendita"** ha il significato di cui al paragrafo 25.3.1(a).

25.1.9 **"Proposto Acquirente"** ha il significato di cui al paragrafo 25.3.1(b).

25.1.10 **"Revoca della Comunicazione di Esercizio"**: ha il significato di cui al paragrafo 25.3.6.

25.1.11 **"Revoca della Comunicazione di Trasferimento"**: ha il significato di cui al paragrafo 25.3.6.

25.1.12 **"Soci Non Trasferenti"** ha il significato di cui al paragrafo 25.3.3.

25.1.13 **"Socio Trasferente"** ha il significato di cui al paragrafo 25.3.1.

25.1.14 **"trasferimento", "trasferire"** e simili espressioni indicano qualsiasi negozio o atto, tra vivi o a causa di morte, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo, vendita, donazione, permuta, conferimento in societa', vendita in blocco, vendita forzata, fusione, scissione o liquidazione, ecc.), in forza del quale si consegua il risultato del trasferimento, diretto o indiretto, della proprieta' o nuda proprieta' o di diritti reali (ivi inclusi la costituzione di pegno con attribuzione dei diritti di voto al creditore pignoratizio o la costituzione di diritti di usufrutto) o dei diritti di voto su tutta o su parte della Partecipazione.

## 25.2 - **Trasferimenti consentiti**

25.2.1 Ciascun socio potra' liberamente trasferire la propria Partecipazione, in tutto ma non in parte, ad una sua controllata, a condizione che:

(a) ne dia notizia per iscritto agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione al-

meno dieci (10) Giorni Lavorativi prima della data del trasferimento; \_\_\_\_\_

(b) il trasferimento avvenga esclusivamente dopo che la controllata cessionaria abbia aderito, diventandone parte, agli eventuali accordi parasociali in essere in capo al socio trasferente con riferimento alla società', subentrando in tutte le posizioni giuridiche attive e passive ivi previste in capo al socio trasferente, e fermo restando che il socio trasferente rimarrà obbligato in solido con la propria controllata cessionaria per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dagli eventuali accordi parasociali in essere; e \_\_\_\_\_

(c) nel contratto o atto regolante il trasferimento della Partecipazione, il venir meno della qualifica di controllata in capo alla controllata cessionaria sia previsto quale condizione risolutiva di tale trasferimento, con conseguente obbligo della controllata cessionaria di ritrasferire immediatamente all'originario socio trasferente, che avrà l'obbligo di acquistare, la Partecipazione oggetto del trasferimento. \_\_\_\_\_

### 25.3 Comunicazione di Trasferimento \_\_\_\_\_

25.3.1 Fermo quanto previsto nel precedente paragrafo 25.2.1, qualora un socio (il **"Socio Trasferente"**) intenda trasferire tutta o parte della propria Partecipazione detenuta nella società', il Socio Trasferente dovrà inviare agli altri soci e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, una lettera raccomandata a.r. (la **"Comunicazione di Trasferimento"**) nella quale dovranno essere specificati: \_\_\_\_\_

(a) la Partecipazione oggetto di trasferimento (la **"Partecipazione in Vendita"**); \_\_\_\_\_

(b) l'identità del proposto acquirente (il **"Proposto Acquirente"**); \_\_\_\_\_

(c) il corrispettivo offerto dal Proposto Acquirente, le modalità di pagamento dello stesso e tutti gli altri termini e condizioni del trasferimento, ivi inclusi, senza limitazione, le eventuali condizioni sospensive cui sia subordinato il trasferimento, le dichiarazioni e garanzie e gli impegni di manleva ed indennizzo a favore del Proposto Acquirente e loro eventuali limitazioni; e \_\_\_\_\_

(d) qualora il trasferimento al Proposto Acquirente non preveda un corrispettivo in denaro, il valore di mercato, espresso in Euro, della Partecipazione in Vendita ovvero (a seconda dei casi) il controvalore, espresso in Euro, dell'eventuale corrispettivo in natura. \_\_\_\_\_



25.3.2 Nel termine di 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Trasferimento, a pena di decadenza, i soci diversi dal Socio Trasferente potranno esercitare il diritto di prelazione di cui al successivo paragrafo 25.4 ovvero, in alternativa e ove applicabile, il diritto di co-vendita di cui al successivo paragrafo 25.5, inviando una lettera raccomandata a.r. al Socio Trasferente e, per conoscenza, agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, contenente la volonta' di esercitare il diritto di prelazione ovvero il diritto di co-vendita ai sensi di quanto previsto dai successivi paragrafi 25.4 e 25.5 (la **"Comunicazione di Esercizio"**). —————

25.3.3 Nel caso in cui i soci diversi dal Socio Trasferente e destinatari della Comunicazione di Trasferimento (i **"Soci Non Trasferenti"**) dissentano sul valore di cui al precedente paragrafo 25.3.1(d), dovranno manifestare tale dissenso nella Comunicazione di Esercizio e, in tale caso, il valore di cui al precedente paragrafo 25.3.1(d) sara' determinato, per quanto concerne i rapporti tra il Socio Trasferente e il Socio non Trasferente che ha manifestato il dissenso, da un arbitratore scelto tra primarie banche d'affari internazionali o tra societa' di revisione di carattere internazionale (diverse da quella incaricata della revisione contabile della societa' nonche' della revisione contabile dei soci della societa') o tra revisori indipendenti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti, di comune accordo tra il Socio Trasferente ed i Soci Non Trasferenti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano su richiesta della parte di piu' diligente (l'**"Arbitratore"**), secondo la procedura prevista dai successivi paragrafi 25.3.4 e 25.3.5. —————

25.3.4 L'Arbitratore (i) procedera' alla determinazione del valore di mercato della Partecipazione in Vendita in applicazione dei criteri comunemente adottati nella prassi dalle primarie banche d'affari o dalle primarie societa' di revisione per la valutazione di societa' e ad operazioni effettuate nel medesimo settore in cui opera la societa' negli ultimi 2 (due) anni; (ii) dovra' formulare determinazioni definitive e vincolanti, procedendo con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349, comma 1, cod. civ. e dando sinteticamente conto delle motivazioni delle proprie decisioni; (iii) nell'espletamento dell'incarico avra' le piu' ampie facolta' di indagine e accesso ai documenti, ai di-

pendenti e ai collaboratori della societa'; (iv) dovra' esaurire i propri compiti entro 30 (trenta) giorni successivi all'accettazione dell'incarico e comunicare simultaneamente al Socio Trasferente ed ai Soci Non Trasferenti, il valore di mercato della Partecipazione in Vendita (la **"Comunicazione dell'Arbitratore"**). \_\_\_\_\_

25.3.5 Il costo dell'Arbitratore sara' a carico: (i) in ragione del 50% ciascuno, del Socio Trasferente e dei Soci Non Trasferenti (in proporzione alla Partecipazione oggetto delle rispettive Comunicazioni di Esercizio), o (ii) in caso di Revoca della Comunicazione di Trasferimento (come di seguito definita), del solo Socio Trasferente, ovvero ancora (iii) in caso di Revoca della Comunicazione di Esercizio (come di seguito definita) da parte dei Soci Non Trasferenti, di tali Soci Non Trasferenti (in proporzione alle Partecipazioni da essi rispettivamente detenute). \_\_\_\_\_

25.3.6 Entro i 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della Comunicazione dell'Arbitratore, ciascun Socio Non Trasferente avra' la facolta' di revocare la Comunicazione di Esercizio precedentemente inviata mediante comunicazione inviata al Socio Trasferente (la **"Revoca della Comunicazione di Esercizio"**), restando inteso che in tal caso il Socio Trasferente sara' libero di trasferire la Partecipazione in Vendita al Proposto Acquirente alle condizioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento ed entro i successivi 60 (sessanta) Giorni Lavorativi fatto salvo l'eventuale maggior termine necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte delle competenti autorita' della concorrenza. A sua volta, entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della Comunicazione dell'Arbitratore, il Socio Trasferente avra' la facolta' di revocare la Comunicazione di Trasferimento mediante comunicazione ai Soci Non Trasferenti che abbiano trasmesso la Comunicazione di Esercizio e non abbiano comunicato la Revoca della Comunicazione di Esercizio e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione (la **"Revoca della Comunicazione di Trasferimento"**). In tale caso la Revoca della Comunicazione di Trasferimento si intendera' riferita all'intera Partecipazione in Vendita e il Socio Trasferente non potra' trasferire la Partecipazione in Vendita al Proposto Acquirente. \_\_\_\_\_

#### 25.4 **Diritto di prelazione** \_\_\_\_\_

25.4.1 A seguito del ricevimento della Comunicazione di Trasferimento, i soci diversi dal Socio Tra-

sferente potranno esercitare il diritto di prelazione sulla Partecipazione in Vendita alle condizioni di seguito previste. \_\_\_\_\_

25.4.2 Il diritto di prelazione dovra' essere esercitato mediante invio della Comunicazione di Esercizio, ai sensi del precedente paragrafo 25.3.2, nella quale il socio che intende esercitare il diritto di prelazione dovra' manifestare la volonta' incondizionata ed irrevocabile di acquistare l'intera Partecipazione in Vendita, e non solo una parte di essa, agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento. \_\_\_\_\_

25.4.3 Nel caso in cui piu' soci abbiano esercitato il diritto di prelazione, tale diritto spettera' a ciascun socio in proporzione alla rispettiva Partecipazione al capitale della Societa', restando inteso che, ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse, nel termine di cui al precedente paragrafo 25.3.2, il diritto di prelazione, detto diritto si accrescera', proporzionalmente, a favore del socio o dei soci che intenda(no) esercitarlo. —

25.4.4 Qualora un socio abbia inviato la Comunicazione di Trasferimento e, degli altri soci, alcuni abbiano esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente articolo e altri abbiano esercitato il diritto di co-vendita di cui al successivo paragrafo 25.5, i soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione potranno, a pena di decadenza, nei 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Esercizio degli altri soci, dichiarare, mediante comunicazione trasmessa con raccomandata a.r. a tutti gli altri soci (e, per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione) se intendono: (a) confermare l'esercizio della prelazione e quindi acquistare, oltre all'intera Partecipazione in Vendita, anche le Partecipazioni per le quali sia stato esercitato il diritto di co-vendita, ovvero (b) rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione ed esercitare il diritto di co-vendita ove ricorrano i presupposti ai sensi del successivo paragrafo 25.5. \_\_\_\_\_

25.4.5 In caso di esercizio del diritto di prelazione ai sensi del presente articolo, alla compravendita della Partecipazione in Vendita si applicheranno gli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento e il trasferimento della Partecipazione in Vendita al socio ovvero ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovra' avvenire entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunica-

zione di Esercizio ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, dal ricevimento della comunicazione prevista al precedente paragrafo 25.4.4 ovvero dalla determinazione del valore di mercato della Partecipazione in Vendita ai sensi dei paragrafi 25.3.4 e 25.3.5. \_\_\_\_\_

25.4.6 Se entro i termini di cui al precedente paragrafo 25.3.2, nessuno dei soci abbia esercitato il diritto di prelazione in conformita' con quanto previsto dal presente articolo, il Socio Trasferente sara' libero di trasferire la Partecipazione in Vendita al Proposto Acquirente alle condizioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento ed entro i successivi 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine previsto per l'invio della Comunicazione di Esercizio di cui al precedente paragrafo 25.3.2, fermo quanto previsto al successivo paragrafo 25.5 e fatto salvo l'eventuale maggior termine necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte delle competenti autorita' della concorrenza. \_\_\_\_\_

#### **25.5 Diritto di co-vendita** \_\_\_\_\_

25.5.1 Nel caso in cui il Socio Trasferente intenda trasferire al Proposto Acquirente la Partecipazione in Vendita e, per effetto di tale trasferimento, il Proposto Acquirente acquisti il controllo della societa': (i) ciascuno degli altri soci avra' il diritto di trasferire al Proposto Acquirente l'intera Partecipazione (e non solo una parte di essa) detenuta nel capitale della societa', allo stesso prezzo e agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento e (ii) il Socio Trasferente avra' l'obbligo di fare in modo che il Proposto Acquirente acquisti la Partecipazione degli altri soci che abbiano esercitato il diritto di co-vendita agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento. \_\_\_\_\_

25.5.2 Resta inteso che il diritto di co-vendita di cui al presente articolo trovera' applicazione anche nel caso in cui il trasferimento della Partecipazione del Socio Trasferente avvenga attraverso operazioni distinte nell'arco di 6 (sei) mesi nei confronti di soggetti diversi, ma tra loro in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ. ovvero assoggettati al medesimo rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ. Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 25.3.3, in caso di piu' vendite collegate ai sensi del presente articolo, il prezzo a cui sara' esercitato il diritto

di co-vendita sara' pari alla media ponderata dei prezzi delle Partecipazioni applicati nel contesto di tali operazioni. \_\_\_\_\_

25.5.3 Il diritto di co-vendita di cui al presente articolo dovra' essere esercitato, a pena di decadenza, inviando la Comunicazione di Esercizio ai sensi del precedente paragrafo 25.3.2. \_\_\_\_\_

25.5.4 Nel caso di esercizio del diritto di co-vendita, ciascun socio avra' l'obbligo di compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento del trasferimento della Partecipazione detenuta dal socio ovvero dai soci che abbiano esercitato il diritto di co-vendita al Proposto Acquirente (o al socio che abbia esercitato il diritto di prelazione, nel caso in cui al precedente paragrafo 25.4.4(a)) ai termini ed alle condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento. Tale trasferimento dovra' avvenire contestualmente al trasferimento della Partecipazione in Vendita oggetto della Comunicazione di Trasferimento. \_\_\_\_\_

25.5.5 Nel caso in cui il Proposto Acquirente (o il socio che ha esercitato la prelazione nel caso in cui al precedente paragrafo 25.4.4(a)) non acquisti la Partecipazione dal socio ovvero dai soci che abbiano esercitato il diritto di co-vendita contestualmente al trasferimento della Partecipazione in Vendita oggetto della Comunicazione di Trasferimento, il Socio Trasferente avra' l'obbligo alternativo, a propria discrezione, (i) di non perfezionare il trasferimento a favore del Proposto Acquirente; ovvero (ii) di acquistare in proprio la Partecipazione oggetto del diritto di co-vendita, ai medesimi termini e condizioni previsti per il trasferimento della Partecipazione in Vendita al Proposto Acquirente, fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 25.3.3. \_\_\_\_\_

## **25.6 Violazione dei limiti al trasferimento delle Partecipazioni**\_\_\_\_\_

25.6.1 Qualunque trasferimento di Partecipazioni effettuato in violazione dei limiti al trasferimento previsti nel presente articolo 25 e' privo di effetti nei confronti della societa' e dei soci. Gli amministratori non possono iscrivere nel libro dei soci chi abbia acquistato azioni se non previo accertamento del rispetto delle previsioni del presente articolo 25. \_\_\_\_\_

25.6.2 Chi ha acquistato Partecipazioni in violazione delle previsioni sopra indicate non puo' esercitare alcun diritto sociale in relazione a tali azioni. \_\_\_\_\_

Art. 26 - Ogni azione da' diritto ad un voto. ———

26.1 - E' ammesso l'esercizio del diritto di voto a mezzo di delegato, anche non socio, munito di delega scritta. ———

26.2 - Spetta al Presidente constatare la regolarita' del diritto di intervento in assemblea. ———

Art. 27 - Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio forma il bilancio (costituito da stato patrimoniale, conto profitti e perdite, e nota integrativa) a norma di legge, da sottoporre all'assemblea. ———

27.1 - Nel bilancio sono separatamente evidenziati ed illustrati i risultati (dell'esercizio) delle attivita' connesse o collegate. ———

Art. 28 - Gli utili di gestione, dedotte le quote destinate alle riserve legali e statutarie, potranno essere reinvestiti nella societa' sulla base di idonei programmi di investimento stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. ———

28.1 Il pagamento dei dividendi verra' effettuato nel termine che sara' fissato dall'assemblea. I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni sono prescritti a favore della societa' ed assegnati a riserva. ———

## CAPO VI

### Disposizioni finali

Art. 29 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della societa', l'assemblea determina le modalita' della liquidazione e nomina uno o piu' liquidatori, indicandone i poteri. ———

Art. 30 - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la societa' e di soci tra di loro, e' quello risultante dal libro soci. ———

Art. 31 Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge. ———

F.to: Paolo Arena ———

F.to: Gabriele Noto Notaio L.T. ———



